



This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 694816



Piattaforma degli Stakeholders EnerSHIFT

23 novembre 2018 ore 10.30-16.30

Genova, Regione Liguria, Piazza De Ferrari 1

Il giorno 23 novembre si è riunita a Genova, presso gli uffici di Regione Liguria, la Piattaforma Nazionale degli Stakeholders del progetto.

La Piattaforma raggruppa soggetti provenienti dal settore pubblico, dalle associazioni di categoria del mercato dell'efficienza energetica e del credito e da istituzioni nazionali di riferimento, rappresentando un'opportunità di dialogo e confronto costruttivo per gli addetti ai lavori.

Nel corso della giornata è stato approfondito il tema dei contratti EPC e del mercato delle ESCo in Italia, anche alla luce dei risultati del progetto EnerSHIFT, che è stato il primo nel nostro Paese ad applicare questo modello all'edilizia residenziale pubblica.

La presenza di diversi interlocutori qualificati è stata l'occasione per condividere i principali aggiornamenti sulla normativa di settore in ambito tecnico-giuridico e per fare il punto sugli strumenti finanziari a sostegno dell'efficienza energetica.

In seguito si è lasciato spazio al dibattito sulle seguenti tematiche, che sono state affrontate nel corso di quattro focus group:

- I requisiti di sostenibilità del piano economico-finanziario nei bandi per i contratti EPC
- Le dimensioni delle ESCO in rapporto alle caratteristiche e alle peculiarità del mercato nazionale
- La forma giuridica dei contratti EPC: opportunità e limiti della normativa vigente
- I requisiti minimi nei capitolati tecnici e nei disciplinari di gara





Relatori e Moderatori

ENEA - Unità Tecnica per l'Efficienza Energetica, GSE - Unità Conto Termico, IEFE - Università Bocconi, Agenzia per la Coesione Territoriale, Regione Liguria, Avv. Canalini - Gruppo Gianni Origoni Grippi Cappelli & Partners, Avv. Geninatti - UNIPO', IRE spa, Fi.L.S.E. spa.

Partecipanti

Progetto EnerSHIFT, Progetto Lemon, Progetto Stepping, Progetto Prosper, Federesco, ASSISTAL, ANCE Genova, CNA Liguria, Città Metropolitana di Genova, Gruppo Iren, Mppower, ABI Liguria, SUNIA, ARTE La Spezia, Arte Savona, Liguria Ricerche.

EnerSHIFT

“EnerSHIFT” - Social Housing Innovative Financial Tender for Energy - è un progetto PDA finanziato dal programma “Horizon 2020” volto alla riqualificazione energetica degli edifici residenziali pubblici in Liguria attraverso meccanismi di finanziamento innovativi.

L'iniziativa è capofilata da Regione Liguria - Settore Programmi Urbani Complessi ed Edilizia, assieme all'Agenzia regionale per l'energia - IRE spa, le quattro A.R.T.E. liguri (gestori degli edifici) e i Sindacati degli inquilini Sunia, Uniat e Sicet, che per la prima volta in Europa sono partner di un progetto H2020.

EnerSHIFT è il primo progetto in Italia – e tra i primi in UE - che, con un modello finanziario assolutamente innovativo di tipo EPC (Energy Performance Contract), si occupa della riqualificazione energetica degli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica, un settore con un tasso di rinnovamento edilizio molto basso (1,2%), nonostante le condizioni degradate in cui versano gran parte degli edifici.

Attraverso la Stazione Unica Appaltante Regionale della Liguria, EnerSHIFT ha bandito le prime gare EPC per l'Edilizia residenziale pubblica in Italia. Ulteriore peculiarità del progetto, le gare sono state proposte in forma di concessione di servizi. Attraverso queste due gare EPC, assieme ad altre 4 gare di appalti co-finanziate dal fondo FESR regionale, il progetto promuove la riqualificazione energetica di 77 edifici ERP, che ospitano circa 3000 famiglie liguri.

Sono previsti interventi edilizi e tecnologici sugli impianti, finalizzati a ottenere una migliore condizione di comfort abitativo per gli inquilini, una riduzione dei consumi energetici, così come dei costi in bolletta, e l'abbattimento delle emissioni di CO2 (approccio “triple-win”)

Chiave del successo dell'iniziativa è l'utilizzo di schemi finanziari innovativi ma allo stesso tempo replicabili, che permetteranno di realizzare interventi di riqualificazione energetica su larga scala anche in altri contesti.

Per approfondimenti sul progetto è disponibile il sito internet: www.enershift.eu





Condivisione di esperienze e risultati delle gare EPC EnerSHIFT e individuazione delle caratteristiche del mercato delle ESCo in Italia

La sessione mattutina del workshop si è aperta con la condivisione, da parte di Regione Liguria, dei risultati conseguiti dal progetto EnerSHIFT a seguito della pubblicazione delle prime gare EPC per l'ERP a livello nazionale. Gli aspetti emersi da questa relazione sono stati il punto di partenza per i lavori della Piattaforma degli esperti.

La riunione è poi proseguita con l'intervento del consulente legale del progetto EnerSHIFT, volto ad illustrare il modello giuridico adottato dalla Stazione Appaltante Regionale Ligure per la gara, e con gli interventi dei maggiori players istituzionali nel settore dell'EPC.

Attraverso questi contributi è stato possibile delineare in maniera organica il contesto nazionale di riferimento, fare il punto sui principali aggiornamenti normativi che regolano le modalità di attuazione dei contratti EPC nel settore pubblico e identificare le principali risorse economiche disponibili per gli operatori pubblico-privati.





REGIONE LIGURIA: i risultati del progetto EnerSHIFT alla luce delle peculiarità del mercato dell'Efficienza Energetica

Il coordinatore del progetto ha illustrato le principali tematiche affrontate da EnerSHIFT, descrivendo l'evoluzione delle attività e delle scelte adottate dai partner ai fini dell'individuazione dello schema giuridico e del PEF sui quali basare la gara EPC riservata alle ESCo che è stata bandita ad Agosto 2017; ha proseguito poi con **l'analisi di quelle che sono state le risposte, positive e negative, del mercato e le azioni successivamente adottate dal partenariato** per raggiungere gli obiettivi di EnerSHIFT nonostante le criticità emerse.

Approfittando della **presenza dei partner di LEMON**, iniziativa gemella di EnerSHIFT, è stato possibile confrontare i **diversi percorsi** intrapresi dai due progetti per rispondere alla **medesima necessità**: riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica attraverso contratti EPC con finanziamento tramite terzi. Infatti, va sottolineato il fatto che la Commissione Europea nell'ambito del programma Horizon 2020 ha deciso di finanziare due progetti simili, entrambi localizzati in Italia, proprio perché si tratta di un tema nuovo e sperimentale, che vede gli enti promotori di Liguria ed Emilia Romagna impegnati prima di tutto in un processo di formazione interna, per poi promuovere esperienze pilota di successo da replicare a livello nazionale.

Dopo un breve riepilogo sul contesto di riferimento regionale il coordinatore ha focalizzato l'attenzione dei presenti sulle peculiarità del progetto EnerSHIFT: intervenire sull'edificato di ERP su larga scala significa interfacciarsi contemporaneamente con inquilini privati e gestori pubblici, affrontare questioni sociali (come il tasso di morosità dei canoni di locazione e delle ben più alte spese energetiche...), rispettare le previsioni del Codice dei Contratti, della normativa tecnica e di quella di settore sul Social Housing e, non ultimo, far quadrare il piano economico-finanziario di progetti molto complessi. Ovviamente, l'impatto di tutti questi aspetti ha portato ad una **significativa evoluzione del modello inizialmente previsto da EnerSHIFT per l'attuazione delle gare EPC**, in particolare per quanto riguarda l'impianto giuridico del bando (impossibilità di bandire una gara mista di appalto e concessione) e i suoi filoni di finanziamento (**impossibilità di creare sinergie tra fondi privati e fondi FESR per incompatibilità di rendicontazione**).

Nella sua versione finale, la gara EnerSHIFT si è configurata come **Concessione di Servizi**, forma giuridica che ha consentito di **responsabilizzare le ditte partecipanti** facendo effettuare a loro, in autonomia, le scelte tecniche sugli interventi di efficientamento energetico da eseguire; questo aspetto è fondamentale per una ESCO dato che, come previsto dai contratti EPC, è la ditta stessa che viene chiamata a rispondere in solido dei risultati conseguiti, sia dal punto di vista tecnico che finanziario.

Altro aspetto fondamentale della forma concessoria, questa scelta ha **evitato di gravare sui partecipanti con la richiesta della progettazione definitiva già in sede di gara**.

La **suddivisione in lotti**, volta a favorire il mercato locale, purtroppo non ha portato ai risultati sperati, poiché la parcellizzazione del servizio si è rivelata una condizione **insostenibile per le PMI**.





Infine, **la scelta di optare per un contratto EPC puro**, senza alcun tipo di cofinanziamento regionale, ha richiesto grande attenzione da parte della Stazione Appaltate sul tema della **sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione ed alla sua bancabilità**; su questo aspetto, oltre alla già menzionata impossibilità di creare sinergie con i fondi FESR, ha sicuramente pesato in maniera negativa la **mancata attivazione per tempo dei fondi di garanzia per le ESCO** previsti a livello nazionale (Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica) e regionale (strumenti finanziari del POR-FESR Liguria) e **l'impossibilità**, già nota a molti altri enti pubblici, **di utilizzare i contributi del Conto Termico come voce di finanziamento del business plan** (il Conto Termico viene di norma erogato dopo l'inizio dei lavori ma, ai sensi del Codice dei Contratti, possono essere inserite come voci di entrata solamente somme che siano "certe" al momento della redazione del Piano Finanziario. L'unica opzione consentita sarebbe quella di attingere al meccanismo di prenotazione anticipata del Conto Termico ma i tempi tecnici previsti dal GSE risultano incompatibili con le tempistiche di una gara di Concessione).

Questo articolato processo ha condotto alla pubblicazione di un bando di gara inedito e molto interessante, che ha ottenuto **risultati decisamente significativi**: il lotto di gara più grande (quello relativo agli edifici della provincia di Genova) ha ricevuto 3 offerte da parte di 3 raggruppamenti di grandi ESCo e Utilities (la fornitura del combustibile, seppur secondaria ai fini dell'EPC, rimane un elemento fondamentale ai fini dell'appetibilità del contratto sul mercato) ed è stato aggiudicato a Ottobre 2018, con previsione di stipulare il contratto EPC nei primi mesi del 2019 (dopo l'aggiudicazione esecutiva, stimata per Dicembre 2018, la ditta ha 3 mesi di tempo per la redazione del progetto definitivo). L'ATI vincitrice si è distinta e per una **scelta tecnica indirizzata verso le rinnovabili a biomassa**, opzione inattesa ma anche molto interessante poiché consente di sviluppare una filiera locale del legno ad oggi sottoutilizzata; dal punto di vista economico, poiché **il bando non prevedeva vincoli sull'investimento minimo** a base di gara, **l'investimento previsto si è rivelato sicuramente più basso rispetto alle aspettative** della Stazione Appaltante al momento della redazione del PEF di gara e della definizione della durata del contratto (ai sensi del Codice dei Contratti - art. 168, la durata contrattuale delle Concessioni ultraquinquennali deve essere prefissata già al momento della pubblicazione del bando, sulla base delle stime di rientro economico dell'investimento atteso). Questo aspetto merita sicuramente una riflessione generale sul fatto che, probabilmente, **a livello nazionale il contratto EPC nella sua forma pura possa non essere lo strumento più adeguato per effettuare riqualificazioni energetica di tipo "profondo"**.

Per quanto riguarda i due lotti minori (uno per la provincia di La Spezia ed uno congiunto Savona-Imperia) l'esito di gara deserta ha portato i partner ad optare per una **ripubblicazione del bando in forma di lotto unico, più rispondente alle peculiarità del mercato nazionale**. Questa seconda procedura di gara ha chiuso i termini per la partecipazione a Settembre 2018 e siamo attualmente in fase di aggiudicazione.





Quanto ai già menzionati **fondi strutturali** (5 milioni di € cofinanziati al 70% a valere sull'Asse 4-Energia del POR FES Liguria), la decisione è stata quella di optare per procedimenti di affidamento totalmente separati rispetto ai bandi EPC. Nonostante l'impossibilità di creare un effetto leva sul mercato privato, questa sovvenzione ha comunque stimolato le ARTE ad investire fondi aggiuntivi sulla riqualificazione energetica arrivando ad un investimento complessivo di circa 6,5 milioni di euro. Le gare, appalti di lavori per la riqualificazione energetica di ulteriori 9 complessi di ERP, sono state pubblicate a Settembre 2018 e la loro aggiudicazione è prevista entro la fine del medesimo anno.

Avv. Geninatti, Consulente legale EnerSHIFT - Inquadramento giuridico della gara EPC tra PPP e Codice dei Contratti

Collegandosi a quanto esposto dal coordinatore di EnerSHIFT, l'Avv. Geninatti – consulente legale del progetto - ha illustrato in maniera più dettagliata gli aspetti giuridici legati all'attività di strutturazione della gara EPC.

Importante premessa, sottolineata più volte da parte dell'Avv. Geninatti, è il fatto che il **contratto EPC** non è l'unico strumento esistente per realizzare interventi di efficientamento energetico ma, vuoi per le caratteristiche innovative di questa forma giuridica, vuoi per l'orientamento dato dalla Commissione europea verso questo modello, vuoi per le specifiche esigenze dei partner di EnerSHIFT, la scelta della Stazione Appaltante è stata chiara sin dall'inizio.

La legge nazionale che disciplina il funzionamento dell'EPC (D.lgs 115/2008) rende questo tipo di contratto adatto a garantire che **il compenso** pagato dal committente sia corrisposto alla ESCo **in funzione del livello di risparmio energetico effettivamente conseguito**, presupposto completamente diverso dal concetto di remunerazione previsto da un contratto di acquisto (come nel caso di un tradizionale contratto calore).

Dato atto che l'EPC è disciplinato dalla normativa civilistica, nel caso di EnerSHIFT - soggetto alla normativa pubblica - la maggiore complicazione è stata quella di **identificare la procedura di gara** da adottare ai fini dell'aggiudicazione del contratto nel novero di quelle codificate dal D.Lgs 50/2016. Semplificando, **la scelta consentita dal Codice orienta una PA su una di queste due alternative: Appalto** (definito come il contratto pubblico attraverso il quale si acquisiscono lavori, servizi e forniture dietro il pagamento di un prezzo) **o Concessione** (rapporto nel quale la PA concede ad un terzo il diritto di gestire una certa opera, bene o servizio – come nel caso di EnerSHIFT - e nel quale il corrispettivo previsto per il concessionario è direttamente rappresentato dall'utilità che quest'ultimo riceve dal suo sfruttamento economico).

Come evidenziato dall'Avv. Geninatti, **non è detto che il contratto EPC debba univocamente ricadere nell'uno o nell'altro modello** (dibattito che rischierebbe di rimanere fine a sé stesso..) perché





la scelta della miglior procedura da utilizzare dipende dal modo in cui si costruisce ogni singolo contratto EPC e dalle sue caratteristiche specifiche.

Sicuramente, l'elemento cardine nell' indirizzare la scelta è la volontà del committente di esporre o meno il privato che presta il servizio ad una serie di rischi (complessivamente definiti come “**rischio operativo**”) legati alla gestione dell'attività: questo, infatti, è il fondamento obbligatorio della Concessione (nel caso dell'EPC il rischio più significativo è quello di non raggiungere il risparmio energetico che la ESCo ha garantito nel tempo). Tuttavia, può anche esistere un EPC in forma di Appalto, in cui c'è una remunerazione in funzione del risparmio energetico ma non c'è un rischio, ad esempio perché si prevedono delle soglie al ricorrere delle quali l'operatore privato ha comunque diritto ad certo corrispettivo minimo garantito.

Nel caso concreto di EnerSHIFT, le caratteristiche del progetto, le esigenze della committenza ed una serie di scelte discrezionali hanno portato a **preferire il modello della Concessione**, nel quale **per legge** il concessionario si assume il rischio di non raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico stabiliti dal contratto e si espone dal punto di vista tecnico ed economico ai risultati legati alla gestione del servizio.

Ciò premesso, l'Avv. Geninatti ha passato brevemente in rassegna quelle che sono state le principali **conseguenze, dal punto di vista tecnico, giuridico e finanziario, della scelta effettuata** dalla Stazione Appaltante Regionale:

- la **progettazione definitiva degli interventi di efficientamento energetico è stata posta in carico alla ESCo** poiché, ai sensi del Codice, in caso di Concessione la norma non obbliga la PA a predeterminare il progetto definitivo in fase di gara. Questo è stato sicuramente un elemento di successo della procedura scelta da EnerSHIFT, perché ha consentito di lasciare alla ESCo l'autonomia tecnica e progettuale necessaria a determinare il conseguimento o meno dell'obbiettivo di risparmio energetico (risultato di cui il gestore del contratto EPC si rende responsabile).

- a seguito dell'entrata in vigore del Correttivo al Codice, in cui si è stabilito che anche per quanto riguarda le Concessioni la sottoscrizione del Contratto non può avvenire prima che il progetto definitivo sia stato approvato dal committente, la Stazione Appaltante si è trovata di fronte a tre alternative: redigere e porre il progetto definitivo a base di gara (aspetto totalmente in conflitto con quanto detto prima), chiedere ai concorrenti di presentarlo in fase di gara (con implicazioni gravose sulla mole di lavoro e sui costi da sostenere per partecipare al bando, aspetto che avrebbe potuto scoraggiare gli operatori dal presentare un'offerta) oppure sperimentare una procedura sin ad ora mai utilizzata nell'ambito delle procedure pubbliche: **chiedere la redazione del progetto definitivo successivamente all'aggiudicazione della gara**. La scelta di EnerSHIFT, da questo punto di vista assolutamente innovativa, è stata proprio quella di chiedere alle ESCo di partecipare alla gara con la presentazione di un progetto tecnico dai tratti preliminari, sufficiente a valutare tutte le caratteristiche prestazionali degli interventi di efficientamento proposti e la loro completa fattibilità ma senza aggravare le ditte di costi oltremodo significativi. La richiesta di procedere alla progettazione definitiva viene fatta, a





seguito dell'aggiudicazione esecutiva, esclusivamente al vincitore del bando, il quale prima della sottoscrizione della Concessione dovrà provvedere a redigerla e ad ottenerne l'approvazione da parte dei committenti nei modi e tempi disciplinati dalla *lex specialis* prevista dal bando di gara stesso.

- a fronte dei precedenti "pro" a livello tecnico e giuridico, il "contro" è stata l' **impossibilità**, dal punto di vista finanziario, **di creare sinergie tra gli investimenti privati generati dal modello EPC ed i fondi pubblici del FESR**: in particolare, non è stato possibile dare seguito all'idea della Stazione Appaltante di destinare i fondi strutturali ottenuti dai partner di EnerSHIFT alla fornitura di nuovi serramenti per gli stessi edifici oggetto di contratto EPC. La coesistenza in un unico contratto di tutti questi interventi di riqualificazione, chiaramente conseguibili attraverso due procedure giuridiche distinte (l'installazione dei serramenti attraverso un Appalto di fornitura e la realizzazione dell'EPC attraverso una Concessione di servizi) sarebbe stata compatibile con la normativa dei contratti pubblici, che prevede un' apposita forma giuridica detta "contratto misto", ma l'ipotesi di lavoro si è dovuta abbandonare per via dell' incompatibilità di rendicontazione dei fondi FESR con l'istituto della Concessione.

Agenzia per la Coesione Territoriale: fondi Strutturali e contributi comunitari

Dopo una breve panoramica di inquadramento dei diversi fondi strutturali e delle risorse nazionali destinate alle tematiche energetiche (oltre 3,3 miliardi di euro sull'intera Politica di coesione, che dovrebbero aumentare con la prossima programmazione della SEN), l'intervento dell'ACT si è concentrato su un aspetto molto specifico relativo alle loro modalità di richiesta ed utilizzo: le **condizioni abilitanti** all'accesso ai fondi, con particolare attenzione a quelle previste per il nuovo periodo di programmazione 2021-2027.

Come già segnalato da diversi stakeholder nel corso della giornata, la maggiore **criticità** nell'utilizzo dei fondi strutturali della programmazione corrente (2014 -2020) risulta legata proprio alle loro **regole di rendicontazione**: come confermato dall'ACT, che oltre ad essere l'ente nazionale che gestisce i fondi strutturali opera anche in qualità di organismo di controllo e monitoraggio sulla correttezza della spesa, ad oggi vige la condizione assolutamente vincolante per cui i fondi strutturali **non possono essere rendicontati attraverso canoni di servizio ma solo attraverso realizzazioni**.

In pratica, rimanendo nel contesto dell'efficientamento energetico, significa che i fondi (nel caso di EnerSHIFT si trattava proprio di fondi FESR) non possono essere utilizzati per finanziare interventi tramite contratti EPC, tipicamente retribuiti attraverso un canone. Tuttavia, questo non vuol dire dover rinunciare completamente ai fondi strutturali del periodo 2014-2020 ma utilizzare modelli alternativi che si adattino a tale regola, come è stato per EnerSHIFT con la decisione di optare per gare separate.

Perché questo vincolo legato alla rendicontazione a canone e, quindi, ai contratti EPC?

Le principali motivazioni sono due: garantire che gli Enti pubblici mantengano un controllo forte e continuo sui contratti di efficientamento energetico (attraverso una corretta redazione delle diagnosi energetiche e un monitoraggio costante sullo stato di avanzamento degli interventi di riqualificazione) ed





evitare che lo Stato, come prassi generalizzata, si trovi ad erogare contributi in anticipazione rispetto alla fine dei lavori. Questo sia per motivi di contabilità pubblica sia per evitare che fondi destinati a beneficiari pubblici vadano a vantaggio di operatori privati, cosa che potrebbe accadere nel caso di un contratto EPC. Infatti, per sua stessa natura, il contratto EPC prevede che l'operatore privato, a fronte del rischio d'impresa, realizzi un proprio guadagno economico, aspetto assolutamente lecito ma rispetto al quale lo Stato intende porre dei limiti a tutela del rispetto della libera concorrenza. Questo perché, come spiegato dall'ACT, il mercato dell'efficienza energetica è costellato da una serie di operatori di natura diversa, che vanno dalle ESCo (soggetti caratteristici dei contratti EPC proprio perché si assumono il rischio operativo degli interventi di riqualificazione che effettuano e ne sostengono direttamente il costo finanziario) ai più tradizionali operatori edili e gestori impiantistici (che basano il loro business su un'ottica di remunerazione completamente differente). Date queste premesse, consentire l'erogazione di fondi pubblici a supporto di contratti EPC significa modificarne l'equilibrio finanziario, avvantaggiando le ESCo nell'aggiudicazione di attività di mercato che, uscendo dall'ottica dell'EPC puro, esulano dalla propria specifica competenza.

Ad oggi non è certo se nel prossimo periodo di programmazione verranno previste delle condizionalità "abilitanti" differenti rispetto alla remunerazione a canone, tuttavia è volontà dell'ACT avviare al più presto a questa così come alle altre criticità che sinora hanno reso difficile per i potenziali beneficiari sfruttare appieno l'utilizzo dei fondi strutturali per mancanza di indicazioni chiare e dettagliate.

Tra le **linee guida** che, sicuramente, indirizzeranno la **prossima programmazione** a supporto dell'efficienza energetica, prima fra tutte si porrà la necessità di convogliare i finanziamenti verso quegli interventi capaci di garantire l'attuazione di un piano di riqualificazione dello stock edilizio nazionale (sia pubblico che privato, sia residenziale che non) a lungo termine e in linea con le direttive europee volte ad imporre un significativo aumento dell'impiego delle FER per la produzione di riscaldamento e raffrescamento (l'obiettivo è incrementare dell'1% annuo il tasso di incidenza delle FER a livello nazionale), previsione che aprirà grandi potenzialità di sviluppo nel mercato delle energie rinnovabili.

IEFE: scenario di riferimento e strumenti di finanza sostenibile per le Amministrazioni locali

Ad oggi a livello europeo lo stato di attuazione delle politiche energetiche per l'efficientamento e contenimento dei consumi nel settore dell'edilizia è ancora lontano dai target fissati della Commissione poiché **il tasso di rinnovamento del patrimonio immobiliare pubblico-privato si attesta su valori molto bassi** sia per il nuovo edificato sia per l'esistente se rapportato con gli ambiziosi obiettivi delle Roadmap europee 2018-2020 ("Resource efficient Europe" e "Low carbon economy"). Simili criticità si registrano anche sotto l'aspetto dell'**impatto ambientale degli edifici lungo l'intero ciclo di vita** (cfr. pacchetto europeo "Circular Economy"). Questo principio impatta fortemente su tutta la filiera delle





costruzioni, a partire dalla progettazione e costruzione degli immobili (si pensi che il 15% dei materiali di cantiere finisce in media in discarica) sino alla loro demolizione e smaltimento.

Tornando al tema specifico dell'efficienza, il Prof. Croci ha ricordato come **nell'ambito del settore residenziale i tre/quarti dei consumi energetici siano attribuibili alla sola funzione di riscaldamento/raffrescamento**; è proprio qui che bisogna promuovere e pretendere un grande miglioramento degli standard di efficienza. Ovviamente non si può non tenere conto delle oggettive difficoltà, tecniche ed economiche, insite nell'intervenire su un patrimonio edilizio che, mediamente, nel nostro Paese è assai datato (gli edifici costruiti dopo il 1980 sono meno del 30%) ma la spinta normativa degli ultimi decenni può sicuramente essere un driver efficace a generare risultati se verrà applicata in maniera incisiva anche attraverso la "riqualificazione profonda" dell'esistente.

Il problema si ripresenta, parimenti, anche nel settore pubblico: si pensi che, in media, **la bolletta energetica di un Comune italiano pesa sul bilancio locale dal 4% al 10%, spesa di cui il 71% è dovuta alla parte edifici**.

Volendo fornire un supporto operativo da cui partire, il dipartimento IEFE dell'Università Bocconi di Milano ha realizzato un'apposita **"Guida pratica per amministratori per l'efficientamento del patrimonio locale"**, liberamente scaricabile a questo link: http://www.a21italy.it/wp-content/uploads/2016/10/IEFE_Guida-pratica-efficienza-energetica.pdf

ENEA: normative tecniche e Linee guida EPC nei contratti pubblici

Organismo responsabile dell'implementazione delle politiche nazionali di efficienza energetica, ENEA è anche l'ente competente alla redazione delle **"Linee guida sul contratto EPC per gli edifici pubblici"**. Attraverso questa guida ENEA vuole essere di supporto agli Enti che intraprendono la strada della riqualificazione edilizia attraverso uno **strumento di indirizzo** a livello tecnico e, soprattutto, giuridico, poiché le complessità legislative e le criticità interpretative della normativa pubblica sono ad oggi una tra le prime cause di inerzia da parte degli Enti.

Come già anticipato nel corso dell'intervento dell'Avv. Geninatti, la questione fondamentale riguarda l'applicazione del contratto EPC a livello giuridico, poiché anche se questo strumento è disciplinato dalla legge civilistica rimane di **natura atipica** all'interno del Codice dei Contratti pubblici.

L'orientamento proposto dall'ENEA è quello di inserire l'EPC nel novero della categoria degli Appalti in quanto istituto ampio, versatile e, a differenza della Concessione, soggetto a minori requisiti specifici (in primis il rispetto della corretta allocazione del rischio operativo). In particolare, ENEA opta per l'Appalto **di Servizi**, modello che permette di affrontare in maniera abbastanza flessibile la questione connessa alla progettazione degli interventi di riqualificazione impiantistico-strutturali: infatti, pur in mancanza di specifica definizione normativa (il D.lgs 102/2014 parla genericamente di "operazioni" senza definirne la categoria rispetto al Codice dei Contratti), si tratta pur sempre di "Lavori" – tradizionalmente legati ad una progettazione su 3 livelli: preliminare, definitivo ed esecutivo) che vanno a





far parte di un più ampio contratto di “Servizi” (in questo caso si applica un livello di progettazione della gara “unico”). Ciò, in sintesi, permette ad una Stazione Appaltate di porre a base di gara una documentazione parificabile al livello di progettazione definitiva.

Questa soluzione è stata sperimentata da ENEA stessa e da altri Enti pubblici con successo, tuttavia il modello di articolazione della gara risulta ancora troppo complesso; con l’obiettivo di semplificare ulteriormente le procedure pubbliche, attualmente ENEA sta supportando il MISE nella redazione di una nuova **bozza di articolato legislativo volto a disciplinare il Contratto di Prestazione Energetica come forma di “Appalto Speciale”**, fatto che permetterebbe di svincolare definitivamente l’EPC dalla disciplina sui livelli di progettazione e da altri vincoli legati alla categoria degli Appalti ordinari (vedi ad esempio il divieto di appalto integrato).

Parimenti, sul fronte della Parte IV del Codice dedicata al Partenariato Pubblico Privato, ENEA e le Università di Modena-Reggio Emilia e Catania stanno elaborando un nuovo **articolato legislativo volto a inserire l’EPC tra le forme di “Partenariato Speciale”** (alla stregua di altre forme di PPP a cui il Codice riserva una disciplina specifica come il contratto di disponibilità, la finanza di progetto etc...). Trattandosi pur sempre di PPP, in questo caso il contratto dovrà comunque rispettare tutti i vincoli di ripartizione del rischio, andando prima di tutto a stabilire che il risparmio energetico ottenuto dall’EPC dovrà provenire da investimenti privati per una quota significativamente maggiore rispetto al risparmio generato da un’eventuale partecipazione pubblica.

GSE: conto termico e incentivi per l’efficienza energetica

L’Unità Conto Termico si occupa di promuovere e gestire i contributi erogati dal GSE a favore di soggetti pubblici e privati che effettuano interventi di efficientamento energetico sugli edifici e, prossimamente, anche su altre tipologie di immobili.

Date le affinità tra gli obiettivi generali del GSE e quelli specifici di EnerSHIFT, dal 2016 in avanti l’Unità Conto Termico ha contribuito attivamente alla definizione delle strategie del progetto e ha supportato costantemente i partner nel tentativo di creare sinergie tra gli interventi di EnerSHIFT e il Conto Termico. Approfondire i motivi che hanno ostacolato il raggiungimento di questo obiettivo e capire come superare tali barriere in futuro risulta una priorità anche per il GSE.

A tal fine, **da un anno a questa parte il GSE ha messo a disposizione delle PA un meccanismo di supporto dedicato e sta raccogliendo le segnalazioni di tutti gli Enti** che hanno fatto richiesta di contributi per l’efficientamento energetico, anche tramite strumenti diversi dal Conto Termico, in modo da **agevolare le procedure di ottenimento dei contributi, promuovere il meccanismo del Conto Termico anticipato e favorire la convergenza tra fondi diversi**.

Sul primo fronte, il GSE si è reso conto che una delle condizioni che maggiormente limita la possibilità degli Enti di ottenere l’erogazione del contributo a seguito dell’effettuazione delle diagnosi energetiche anziché dopo inizio de lavori è legata ai tempi previsti dal meccanismo del Conto Termico anticipato: la





prassi, infatti, impone di fornire la progettazione tecnica degli interventi entro 6 mesi dalla richiesta del contributo, cosa praticamente inconciliabile con i tempi medi di progettazione/aggiudicazione delle gare in caso di procedure ad evidenza pubblica. A questo proposito, il GSE sta valutando di **allungare i termini per la richiesta di Conto Termico anticipato**.

Riguardo alla seconda questione, legata alle sinergie tra fondi diversi, anch'essa risulta di fondamentale importanza poiché, per sua natura, il Conto Termico presenta dei limiti strutturali ben precisi in ordine ai massimali di contributo erogabili sul totale della spesa, pertanto **da solo non può essere sufficiente a sostenere il costo degli interventi effettuati da un Ente Pubblico che si trovi in condizione di scarsità di risorse proprie**. La problematica è particolarmente evidente nel caso dell'edilizia residenziale pubblica: si noti infatti che circa il 40% del totale delle richieste di Conto Termico per la PA proviene da Enti ex-IACP ma, alla fine, la maggior parte di queste istanze non si tramutano in erogazione di contributi per via dell'impossibilità degli Enti gestori di mettere insieme gli investimenti necessari a sostenere l'intera riqualificazione. Del resto, si tratta spesso di immobili di grandi dimensioni e di progetti di riqualificazione dai tempi di rientro molto lunghi. A livello complessivo, la maggior parte dei contributi del Conto Termico viene assegnata a PA che riescono a mobilitare contemporaneamente fondi diversi (ad esempio fondi POR FESR), ma questa è un'operazione che risulta molto più complicata nel caso in cui il soggetto richiedente non sia direttamente un Ente Pubblico ma una ESCo che agisce per suo conto.

Grazie alle numerose iniziative di supporto messe in atto dal GSE il numero delle domande di contributi è salito esponenzialmente nel corso del 2018 ma è ancora molto al di sotto della potenziale disponibilità di fondi che annualmente vengono assegnati al Conto Termico.

Avv. Canalini, Gianni Orioni Grippo Cappelli & Partners: il mercato delle ESCo e le esigenze delle Amministrazioni pubbliche

Ripercorrendo brevemente le varie questioni affrontate nel corso della mattinata, l'Avv. Canalini, precedentemente impegnata come consigliere giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha potuto confermare che a livello complessivo le politiche per la sostenibilità energetica sono ormai un tema sempre più importante nell'ambito della programmazione strategica nazionale, in particolar modo da parte del MEF. Nello specifico, **il 2017 è stato l'anno dell'efficienza energetica e nel 2018 i dati di crescita del mercato dell'energia e delle ESCo riportano un trend sicuramente incoraggiante** (più 30%); tuttavia, **molto ancora resta da fare per promuovere l'efficienza energetica su larga scala, soprattutto quando si vanno a toccare i temi legati** agli strumenti di finanziamento a sostegno di queste iniziative, siano esse di parte privata o pubblica.

Nello specifico, la mancanza di efficacia delle strategie di sostegno alla riqualificazione energetica del patrimonio pubblico si sta ripercuotendo in maniera molto significativa sul trend evolutivo del mercato: si





noti infatti che se a livello nazionale gli investimenti in EE sono stati di circa 6.7 miliardi di € (dato 2017), meno del 2% riguardano la PA. Di questi, la metà provengono da fondi europei, che esulano totalmente dalle logiche di finanziamento nazionale. Questa è una vera criticità se si pensa che il mercato nazionale delle ESCo è estremamente legato all'esistenza di quei pochi strumenti di supporto esistenti: il 40-50% del loro fatturato nel settore pubblico è legato proprio al Conto Termico. Ciò premesso, si spera fortemente che con l'entrata in vigore del Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica la situazione possa progredire.

Altro dato che merita un'analisi approfondita è, per l'appunto, la ragione per la quale si sta comunque assistendo ad una crescita esponenziale nel volume degli investimenti sostenuti dalle ESCo a livello nazionale. Sicuramente, una relazione forte va individuata nel **cambiamento radicale** cui stiamo assistendo sul lato della **tipologia di operatori privati che opera come ESCo**: accanto alle **numerose PMI**, con scarsa propensione alla fusione, **e alle ditte specializzate in impiantistica**, troviamo oggi una crescente **presenza di grandi Utilities**. Queste, a differenza delle altre ESCo, basano il loro business sull'offerta di una molteplicità di servizi (forniture energetiche, acqua ed efficienza) e, soprattutto, hanno una disponibilità di capitali propri decisamente superiore, in ragione alla diversa dimensione d'impresa che caratterizza queste due distinte categorie di operatori. Per questo motivo, a differenza delle PMI, possono affrontare progetti di riqualificazione che prevedono operazioni economiche ingenti, come spesso capita nel caso di gare pubbliche, a meno di non frazionare i bandi in lotti sempre più piccoli che finiscono, però, per diventare insostenibili (o perché al di sotto della soglia di efficienza minima dal punto di vista tecnico o perché poco bancabili dati gli indici di ritorno economico troppo bassi). Infatti, la mancanza di standardizzazione dei servizi energetici e quindi dei relativi costi rende impossibile generare economie di scala nel mercato dell'EE.

D'altro canto, ad oggi le PA non hanno ancora sviluppato delle professionalità tecnico-progettuali al loro interno tali da affrontare grandi operazioni di riqualificazione in autonomia, motivo per il quale **risolvere il nodo della scarsa partecipazione del mercato ai bandi pubblici risulta fondamentale** per far crescere l'efficienza energetica nel settore pubblico. **Sicuramente vanno trovati dei correttivi alla disciplina corrente**, troppo farraginoso e complesso, e una soluzione potrebbe essere quella di indirizzare le PA verso gli strumenti di PPP e project financing, sicuramente più appropriati.

Le proposte di modifica alla normativa nazionale avanzate oggi nel corso della Piattaforma degli Stakeholder vanno sicuramente nella giusta direzione perché promuovono l'adozione di procedimenti più flessibili e snelli, che sgravano la PA della fase di progettazione.



Focus Group

Argomenti affrontati e sintesi delle principali considerazioni emerse

Nella seconda sessione si è dato spazio al dialogo ed al confronto tra esperti su specifiche questioni affiorate nel corso della mattinata, in modo da consentire l'individuazione di possibili soluzioni alle criticità incontrate dai vari stakeholder e favorire la nascita di nuove proposte da sottoporre agli enti nazionali competenti in materia.

Per ognuno dei 4 focus group che si sono svolti durante la Piattaforma viene fornito un breve resoconto sugli argomenti principali di discussione.

Prossimamente è intenzione del progetto EnerSHIFT promuovere la diffusione di alcuni articoli scientifici di approfondimento che, prendendo spunto dalle questioni emerse durante i workshop, porteranno all'attenzione di un pubblico più vasto ulteriori considerazioni tecniche, giuridiche e finanziarie volte a sostenere lo sviluppo del settore dei Servizi energetici.





Focus 1 - I requisiti di sostenibilità del piano economico-finanziario nei bandi per contratti EPC

Sulla base degli elementi illustrati nella sessione mattutina, la discussione ha approfondito le tematiche economico finanziarie legate alla strutturazione ed implementazione dei bandi per contratti EPC.

Il punto di partenza è stato il piano economico finanziario (“PEF”) di un contratto EPC, elemento che necessariamente influenza gli indirizzi e le modalità di lavoro degli operatori coinvolti, in primis il settore del credito. **Il PEF infatti risulta fondamentale al momento di avallare o meno il finanziamento dei progetti di riqualificazione** ma l’analisi di un documento economico che basa il rientro dei suoi flussi finanziari quasi esclusivamente sugli esiti positivi della progettazione tecnica risulta molto difficile da valutare per un istituto bancario. In aggiunta, in questo tipo di operazioni la ditta si lega contrattualmente ad una svariata molteplicità di committenti (nel settore privato sono solitamente piccoli proprietari), esponendosi ad una grande frammentazione ed incertezza per quanto riguarda i flussi di cassa in entrata e, quindi, aumentando di molto il rischio finanziario sulla certezza del ritorno economico degli investimenti effettuati. Per questi motivi, **da qualche anno sono sorte apposite strutture specialistiche che effettuano l’analisi di merito creditizio dei contratti EPC su scala nazionale.**

Nonostante ciò, gli operatori del mercato dell’energia riscontrano ancora parecchie barriere di accesso al credito e auspicano una maggiore fluidità in futuro perché, a differenza di quanto accade in altri paesi UE, in Italia l’analisi di bancabilità si concentra sui soggetti attuatori (le PMI e le ESCo non possono offrire garanzie forti per l’accesso al credito) piuttosto che sui progetti (motivo per cui anche l’istituto del project financing stenta a svilupparsi in Italia). Pertanto, quando si tratta di grossi investimenti (come nel caso di bandi pubblici), solitamente le piccole ESCO risultano impossibilitate a partecipare, lasciando spazio ad un tipo di operatori più strutturati, flessibili e con ampia liquidità di capitali (come le Utility). Una soluzione potrebbe essere quella di puntare sull’aggregazione, ma iniziative di questo tipo purtroppo non si stanno rivelando adatte alle piccole realtà locali italiane né sul lato degli operatori né su quello dei committenti.

Un ulteriore problema quando si parla di finanziamento ai servizi energetici negli edifici residenziali è legato al loro orizzonte temporale, poiché **il tempo di ritorno degli investimenti necessari in questo tipo di contratti** (attorno ai 10-15 anni se oltre a interventi impiantistici si effettuano lavori sulla parte edile) **è solitamente molto più lungo sia rispetto alla normale logica d’impresa di una ESCo sia rispetto alla durata media dei prodotti finanziari che gli operatori possono reperire sul mercato del credito** (attorno ai 5 anni, oltre i tassi di interesse richiesti risultano insostenibili). Una possibilità per accorciare i tempi di ammortamento degli investimenti potrebbe essere quella di creare sinergie tra fonti di finanziamento diverse, proprio come ha cercato inizialmente di fare il progetto EnerSHIFT, attraverso contributi comunitari, incentivi nazionali o tramite la compartecipazione pubblica diretta (nel caso di interventi sul Social Housing). Tuttavia anche qui, come già accennato in mattinata, gli elementi di criticità risultano numerosi: il Conto Termico non è sufficiente a coprire una quota sostanziale degli





investimenti e i Fondi Strutturali mal di accordano con le logiche di rendicontazione dei contratti EPC. Inoltre, per solito, entrambi questi contributi vengono accordati solo dopo l'inizio dei lavori, quando oramai la fase di finanziamento del progetto è già terminata. **Molte speranze sono riposte nelle novità legate ai crescenti strumenti di cessione de credito e all'attivazione del Fondo nazionale e di garanzia per l'efficienza energetica.**

A conclusione dell'analisi sulle criticità e le possibili soluzioni per incentivare il finanziamento dei progetti di efficienza energetica si riscontra la sopravvenuta necessità di operare un cambiamento significativo nel panorama nazionale e di cercare nuove strade per l'accesso al credito; per il settore pubblico, un'opzione potrebbe essere quella di rivolgersi a fonti di finanziamento diverse da quelle tradizionalmente destinate al settore energetico in quanto tale (in primis i fondi strutturali a sostegno delle PMI) o appoggiandosi a istituti finanziari con finalità sociali più marcate (come Cassa Depositi e Prestiti).

Focus 2 - Le dimensioni delle ESCO in rapporto alle caratteristiche e alle peculiarità del mercato

Nel corso del workshop si sono approfondite le scelte effettuate dai partner del progetto EnerSHIFT al fine di promuovere la più ampia partecipazione possibile ai bandi EPC, valutandone gli esiti alla luce dei risultati emersi dalle gare ed in relazione alla struttura ed alla recente evoluzione del mercato nazionale delle ESCO. Il settore dell'efficienza energetica infatti sta attraversando un periodo di grande fermento e crescita, al quale si accompagna una solida crescita delle ESCO: nello specifico, **si tratta di un mercato molto composito, che va dalle piccole società di consulenza altamente specializzate alle grandi multi-utility internazionali, che negli ultimi tempi hanno aumentato il peso della propria presenza nel settore.**

La prima gara EPC di EnerSHIFT (agosto 2017) aveva previsto la suddivisione in lotti di diverse dimensioni, in modo da intercettare non soltanto le grandi realtà nel settore ma anche le imprese più piccole del territorio ligure e non, che si ipotizzava avrebbero risposto ai due lotti minori. I risultati della gara hanno però, almeno in parte, disatteso le previsioni perché i due lotti più piccoli sono andati deserti (e pertanto si è deciso di pubblicare una seconda gara a lotti riuniti in modo da farli risultare più appetibili per le imprese).

L'esperienza delle due gare EPC ha portato il gruppo di lavoro coinvolto nel workshop ad avviare una riflessione sul motivo di questo scarso **interesse al bando tra le tipologie di ESCO** diverse dalle grandi utilities e come si possa cercare di intercettare le PMI.

Da un lato, è risultato evidente come le gare di EnerSHIFT, prevedendo non solo la riqualificazione energetica degli edifici ma anche la **fornitura dei vettori energetici**, abbiano riscosso particolare interesse da parte delle utility, che vedono nella fornitura di energia il loro core-business. In questo senso, sarebbe preferibile in futuro optare per l'applicazione dell'EPC "puro"; tuttavia, non è sempre di





facile realizzazione, specialmente nel settore pubblico dove le forme contrattuali che includono i vettori sono abbastanza comuni e forse, nel caso di EnerSHIFT, sono stati proprio l'elemento che ha scongiurato la totale assenza di offerte.

La discussione ha inoltre evidenziato come la percentuale di risparmio energetico richiesta dai due bandi EnerSHIFT (pari almeno al 45%) risultasse molto difficile da "garantire" per le piccole ESCO che, a differenza delle grandi ESCO, non sono in grado di autofinanziarsi senza l'intermediazione delle banche. In generale, **è emersa infatti una grande difficoltà per le piccole ESCO ad essere finanziate** e dunque a partecipare a questo genere di bandi. Il problema di bancabilità, si potrebbe superare favorendo in primo luogo l'aggregazione tra le imprese, cosa che tuttavia le ESCO di piccole dimensioni non sono solite fare. Di grande utilità potrebbe essere la standardizzazione dei progetti secondo meccanismi di certificazione e validazione tecnica (come l'Investor Confidence Project o il protocollo internazionale IPMVP), che dovrebbe facilitare la diffusione dei contratti EPC favorendo così un maggiore coinvolgimento delle banche.

In ogni caso, ora che a livello nazionale iniziano a maturare le esperienze di un certo numero di riqualificazioni energetiche eseguite in modalità ESCo, su entrambi i lati (offerta e domanda) si pone la necessità di una riflessione ulteriore, ossia quella di **valutare se effettivamente il contratto EPC, nella sua versione "pura" (senza contributi pubblici), sia o meno lo strumento adatto ad affrontare l'onerosa riqualificazione energetica degli edifici a livello "profondo"**.

Focus 3 - La forma giuridica dei contratti EPC: opportunità e limiti della normativa vigente

Durante il workshop sono state discusse le forme giuridiche che può assumere il contratto EPC allorché viene strutturato da una pubblica amministrazione, **confrontando in particolare i modelli dell'appalto di servizi (o dell'appalto misto di lavori, servizi e forniture) e, in alternativa, della concessione di servizi**.

Nello specifico, la discussione si è soffermata sulle caratteristiche che, sulla base dell'impostazione adottata dall'Amministrazione aggiudicatrice, devono sussistere affinché il contratto EPC possa assumere i tratti dell'appalto e della concessione; segnatamente, poiché si è in presenza di una concessione quando il c.d. **"rischio operativo"** resta a carico del privato aggiudicatario, il modello del contratto EPC (nel quale la remunerazione della Esco che provvede agli interventi di efficientamento energetico è in funzione del livello di risparmio conseguito) si presta ad essere strutturato come concessione. Tuttavia, tale scelta resta alternativa a quella, comunque possibile, della configurazione come appalto.

Le alternative dell'appalto e della concessione sono infine state confrontate con la disciplina dettata dal Codice dei Contratti Pubblici, con particolare riguardo al livello minimo di progettazione





(nel caso di una concessione è possibile lasciare al concessionario la scelta e la definizione puntuale degli interventi da effettuare per raggiungere il livello atteso di risparmio energetico) e all'onere, introdotto dall'art. 165, comma 3, del medesimo Codice, di sottoscrivere il contratto di concessione solo a seguito dell'approvazione del progetto definitivo.

Focus 4 - I requisiti minimi nei capitolati tecnici e nei disciplinari di gara

Nel corso del focus più tecnico della giornata di lavoro **sono state affrontate la numerose questioni relative all'applicazione a livello nazionale del decreto DM 26/06/2015**, conosciuto anche come Decreto Requisiti Minimi.

Il DM rappresenta l'ultima evoluzione legislativa sulle prestazioni energetiche degli edifici ma tale norma, di facile applicazione sulle nuove costruzioni, **presenta problemi interpretativi e quindi applicativi per quanto riguarda la riqualificazione dell'esistente**. Problemi che, se non risolti, rischiano di risultare controproducenti al fine della riduzione dei consumi energetici nel settore civile.

Nello specifico, **sono state affrontate le conseguenze tecniche della normativa applicabile in caso di ristrutturazioni importanti di edificio**, che si verificano quando un fabbricato esistente viene sottoposto a lavori che insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro: in questo caso, infatti, il DM il prescrive che non solo le porzioni su cui si interviene vengano ricondotte alle caratteristiche energetiche indicate dal decreto stesso, ma le intere facciate e/o coperture anche solo parzialmente modificate o, in alcuni casi, l'intero edificio.

Come facilmente desumibile, anziché promuovere le iniziative di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, **questo obbligo rischia di produrre un effetto diametralmente opposto, scoraggiando eventuali iniziative volontarie a causa dell'aggravio di costi e lavori** che tale norma andrebbe ad imporre ai committenti o, nel caso di un contratto EPC, ad una ESCo.

Il gruppo di lavoro si è confrontato su molteplici scenari che potrebbero scaturire dall'applicazione letterale di tale decreto, aprendo un dibattito costruttivo sulle soluzioni da adottare a seconda dei casi concreti e sulle possibili indicazioni da proporre a livello ministeriale per scongiurare i potenziali effetti negativi che la norma potrebbe avere sul mercato dell'efficienza energetica.

E' auspicio di Regione Liguria e di tutti i partner del progetto EnerSHIFT che le istanze e le proposte emerse durante il workshop contribuiscano alla risoluzione dei conflitti e delle criticità di coordinamento riscontrate dagli Enti nell'applicazione degli strumenti per l'Efficientamento energetico e promuovano un'evoluzione armonica della normativa tecnica, giuridica e finanziaria in materia di EPC.

